

ACCORDO QUADRO

TRA

L'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata" (nel seguito denominata "Università"), con sede legale in Roma (00173), Via Orazio Raimondo n. 18, codice fiscale n. 80213750583, in persona del Rettore e legale rappresentante pro tempore, Prof. Orazio Schillaci per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliato presso la sede dell'Università, a quanto segue autorizzato con delibera del Consiglio di Amministrazione in data 27/06/2022 su parere favorevole del Senato Accademico espresso nella seduta del 21/06/2022

E

Direzione Generale delle Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione del Ministero dello Sviluppo Economico (nel seguito denominata "DGTCSI"), con sede legale in Roma, Viale America, n. 201, Codice Fiscale . 80230390587 nella persona del Direttore Generale pro tempore Dott.ssa Eva Spina per la carica ed agli effetti del presente atto domiciliata presso la sede della DGTCSI-ISCTI

PREMESSO CHE

- la Direzione Generale delle Tecnologie delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - Istituto Superiore delle Comunicazioni e delle Tecnologie dell'Informazione (di seguito denominata DGTCSI) svolge studi, e ricerche scientifiche connesse ai fini istituzionali, finalizzati ad agevolare lo sviluppo e la diffusione delle nuove tecnologie delle comunicazioni e dell'informazione, in particolare, nell'ambito delle reti di nuova generazione, della sicurezza informatica e della tutela delle comunicazioni e della qualità dei servizi di comunicazione elettronica; coordina programmi di ricerca e sperimentazione operando anche attraverso convenzioni con enti e istituti specializzati nel settore; svolge attività di formazione e aggiornamento professionale nel campo delle comunicazioni e dell'informatica; effettua prestazioni, consulenze e collaborazioni di natura tecnico-scientifica e tecnico-economica, avvalendosi di laboratori dotati di sofisticata strumentazione;
- l'Università è una comunità di ricerca, di studio e di formazione, ordinata in forma di istituzione pubblica, dotata di autonomia scientifica, didattica e organizzativa, nonché di autonomia finanziaria e contabile, che ha come compito investire in infrastrutture scientifiche per elaborare e trasmettere criticamente le conoscenze scientifiche, anche promuovendo forme di collaborazione con istituzioni,

enti e soggetti extra-universitari pubblici o privati; promuove, coordina e svolge attività di ricerca in ambito nazionale ed internazionale, fornendo competenze tecnico - scientifiche di elevato livello;

-l'Università, anche attraverso le Macroaree, i Dipartimenti ed i Centri di Ricerca, promuove la realizzazione di progetti scientifici, culturali e formativi, allo scopo, tra gli altri, di valorizzare il patrimonio scientifico e culturale del territorio per accrescere la competitività anche sul piano internazionale e, altresì, di formare nuove figure professionali che siano parte attiva ed operativa nel sistema produttivo e culturale del Paese;

- le Parti nell'ambito dei rispettivi settori di attività, sono interessate a consolidare il rapporto di reciproca e continuativa collaborazione precedentemente avviato e volto alla attivazione di iniziative congiunte di ricerca e formazione in settori di comune interesse;

- che, allo stato attuale, risulta impossibile procedere ad una puntuale individuazione di tutte le iniziative in cui potrà concretizzarsi la collaborazione e, pertanto, appare opportuno addivenire alla stipula di un accordo quadro che abbia natura normativa, rinviando la specifica delle singole attività, con la determinazione dei tempi di realizzazione e la ripartizione dei rispettivi oneri finanziari, ad appositi atti esecutivi che verranno a costituire parte integrante e sostanziale del presente accordo, fermo restando che, in nessun caso, tali atti esecutivi potranno comportare aggravii di spesa a carico dei bilanci dell'Università e della DGTCSI

TUTTO QUANTO CIÒ PREMESSO

SI STIPULA E SI CONVIENE QUANTO SEGUE

ART. 1

Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.

ART 2

Oggetto

Con il presente Accordo le Parti, nell'ambito delle attività di propria competenza, si impegnano a fornire reciproca collaborazione per quanto riguarda:

- scouting di aree di ricerca di interesse prioritario comune;
- partecipazione congiunta a programmi di ricerca regionali, nazionali, europei e internazionali;

- consulenze tecnico-scientifiche focalizzate su temi specifici;
- collaborazioni nello sviluppo e nella promozione delle attività di interesse congiunto attraverso le reti internazionali a cui l'Università e DGTCSI partecipano;
- promozione della cultura scientifica e tecnologica sul territorio;
- attività di formazione professionale tecnica, scientifica e manageriale nel campo delle comunicazioni e dell'informatica;
- organizzazione di conferenze, dibattiti e seminari inerenti le attività di ricerca di comune interesse;
- ogni altra attività di competenza delle Parti per la quale la collaborazione è ritenuta proficua.

Le singole iniziative e le modalità operative per la realizzazione delle relative attività saranno definite e formalizzate con specifiche Convenzioni attuative, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato, nelle quali dovranno essere indicati:

- ✓ gli obiettivi da conseguire e le specifiche attività svolte in collaborazione;
- ✓ le modalità di esecuzione e la durata delle attività;
- ✓ il personale coinvolto;
- ✓ l'individuazione dei locali e delle attrezzature destinati allo svolgimento delle iniziative nel rispetto dei regolamenti interni delle parti;
- ✓ il regime delle proprietà delle conoscenze acquisite;
- ✓ le disposizioni in materia di sicurezza, di riservatezza e di trattamento dei dati;
- ✓ i Responsabili di ciascuna Parte per la corretta esecuzione delle disposizioni contenute nei singoli atti esecutivi.

Le convenzioni attuative vengono stipulate nel vigente sistema di deleghe in ciascuna delle Parti.

ART. 3

Disciplina dei rapporti tra le Parti

I rapporti tra le Parti sono soggetti all'osservanza delle disposizioni contenute:

- nel presente accordo;
- nelle Convenzioni attuative, di cui all'art. 2, stipulate in esecuzione dello stesso accordo;
- in tutte le leggi che disciplinano le attività oggetto del presente accordo.

ART. 4

Obblighi delle Parti

Ciascuna Parte si impegna, in esecuzione del presente accordo:

- a svolgere le attività di propria competenza con la massima cura e diligenza;
- a tenere informata l'altra Parte sulle attività effettuate nell'ambito della presente Accordo e delle attività di cui agli atti esecutivi.

ART. 5

Borse di studio, stage e tirocini formativi

Nell'ambito delle attività di cui all'art.2, DGTCSI e Università possono concordare, con la sottoscrizione di specifiche Convenzioni attuative, l'erogazione di borse di studio e di dottorato, anche all'interno di progetti di ricerca, in favore di studenti universitari, laureati e dottorandi che partecipino ad attività e ricerche ritenute di proprio interesse.

Le Convenzioni attuative sono preventivamente sottoposte agli Organi competenti delle Parti.

In nessun caso, le attività inerenti borse di studio e di dottorato possono fare sorgere diritti a rapporti di lavoro, né con l'Università né con DGTCSI.

Potranno inoltre essere attivati stage e tirocini di formazione ed orientamento, regolati secondo la normativa vigente e disciplinati con la sottoscrizione di specifiche Convenzioni e la definizione di relativi Progetti formativi.

ART. 6

Responsabili dell'accordo

1. I responsabili designati dalle Parti per la gestione delle attività oggetto del presente accordo sono:

- a) per la DGTCSI, Il Direttore Generale, Dott.ssa Eva Spina;
- b) per l'Università: il Prof. Silvello Betti, afferente al Dipartimento di Ingegneria Elettronica.

2. Ciascuna Parte si riserva il diritto di sostituire lo stesso con altro responsabile, dandone tempestiva comunicazione alla controparte, qualora, nel corso dello svolgimento delle attività oggetto dell'accordo, uno o più dei responsabili indicati si trovi impossibilitato a svolgere l'attività richiesta.

ART. 7

Utilizzazione dei risultati di progetti, studi e ricerche

La titolarità dei diritti derivanti dalla registrazione e dalla conseguente diffusione dei risultati delle attività scientifiche e di eventuali brevetti industriali, connessi alle iniziative oggetto del presente Accordo, sarà disciplinata nei singoli specifici accordi conclusi dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa in materia.

I risultati degli studi oggetto della collaborazione avranno carattere riservato e potranno essere divulgati ed utilizzati da ciascuna Parte, previo assenso dell'altra, facendo esplicito richiamo alla collaborazione in oggetto.

ART. 8

Oneri economici

La Presente Convenzione Quadro non comporta oneri economici per le Parti.

Per lo svolgimento delle attività oggetto della collaborazione le Parti rimandano a successivi attuativi, di cui all'articolo 2 della Convenzione medesima.

Il DGTCSI sosterrà esclusivamente le spese che riguardano le proprie strutture ed il proprio personale, senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.

L'Università a seconda della natura delle attività oggetto di collaborazione andrà ad individuare le strutture e i Dipartimenti competenti che potranno individuare tra le proprie risorse il personale qualificato e le attrezzature e le strumentazioni scientifiche da utilizzare nelle singole attività.

ART. 9

Organizzazione del lavoro

Ogni attività prevista nel presente Accordo si esplicherà nel rispetto della normativa che disciplina il funzionamento di ciascuna Parte. Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù del presente atto, verrà chiamato a frequentare le sedi di esecuzione delle attività.

Il personale delle Parti contraenti è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività attinenti al presente Accordo, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modifiche e/o integrazioni, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art. 20 del Decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

Il personale delle Parti contraenti, compresi eventuali collaboratori esterni degli stessi comunque designati, sarà tenuto, prima dell'accesso nei luoghi di pertinenza delle parti, sedi di espletamento

delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e salute, rilasciando all'uopo apposita dichiarazione.

Gli obblighi previsti dall'art. 26 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e/o integrazioni in relazione ai rischi specifici presenti nella struttura ospitante, sono attribuiti al soggetto di vertice della struttura ospitante; tutti gli altri obblighi ricadono sul responsabile della struttura/ente di provenienza.

ART. 10

Responsabilità

Ogni Parte esonera la controparte da ogni responsabilità per danni che dovessero derivare a persone e/o cose dall'esecuzione delle attività oggetto del presente Accordo e delle relative Convenzioni, di cui all'art.2, causati dal proprio personale.

ART. 11

Obblighi di riservatezza

Ciascuna delle parti si impegna a garantire il riserbo circa tutte le informazioni, dati e documenti, compresi quelli di carattere tecnico scientifico, a non divulgarli a terzi senza esplicita autorizzazione e ad utilizzarli esclusivamente per il raggiungimento delle finalità di cui al presente accordo.

Per lo svolgimento di attività che richiedano particolari condizioni di riservatezza dovranno essere designati esclusivamente esperti in possesso dei requisiti previsti per la gestione di tali attività e di tale designazione dovrà essere data tempestiva comunicazione alla controparte.

ART. 12

Divieto di citare le Parti a scopi pubblicitari

I loghi delle Parti potranno essere utilizzati nell'ambito delle attività comuni oggetto del presente accordo.

La DGTCSI e l'Università non potranno essere citati in sedi diverse da quelle tecnico-scientifiche e comunque non potranno mai essere citati a scopi pubblicitari

ART. 13

Trattamento dei dati

Le Parti si danno reciprocamente atto di conoscere ed applicare, nell'ambito delle rispettive organizzazioni, tutte le norme vigenti in materia di trattamento dei dati personali, ivi compreso il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (in seguito

“GDPR”), il D. Lgs. 196/2003 (“Codice in materia di protezione di dati personali” o “Codice della privacy”), come modificato dal D. Lgs. 101/2018, e – ove rilevanti – i provvedimenti emanati dal Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Ai fini della stipula della presente Convenzione Quadro, le Parti agiranno in qualità di Titolari autonomi del trattamento ai sensi dell’art. 24 del GDPR, assumendo l’impegno di definire in modo trasparente i rispettivi ruoli e responsabilità in riferimento al trattamento dei dati personali al momento della stesura degli accordi attuativi di cui agli artt. 2, 3 e 4 della Convenzione quadro stessa.

Nello specifico, per effetto dei suddetti accordi attuativi, le Parti si impegnano a fornire agli interessati le informazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR, a garantire la corretta tenuta e aggiornamento dei Registri di trattamento di cui all’art. 30 del GDPR, ad implementare ai sensi dell’art. 32 del GDPR misure tecniche ed organizzative adeguate a proteggere i dati personali trattati, nonché ad ottemperare ad ogni altro adempimento richiesto dalla sopracitata normativa.

Si indicano sin da ora i seguenti riferimenti dei Titolari autonomi e dei rispettivi Responsabili della Protezione dei Dati:

- Per l’Università

Titolare del trattamento: Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”, con sede legale in via Cracovia, 50, CAP 00133, Roma, e-mail rettore@uniroma2.it PEC rettore@pec.uniroma2.it. Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile agli indirizzi e-mail rpd@uniroma2.it e PEC rpd@pec.torvergata.it.

- Per DGTCSI

Titolare del trattamento Direzione generale per le tecnologie delle comunicazioni e per la sicurezza informatica con sede in viale America, 201, 00144 Roma, e-mail dgtcsi.segreteria@mise.gov.it PEC dgtcsi.dgec.mise.gov.it . Il Responsabile della Protezione dei Dati è contattabile agli indirizzi e-mail protezionedati@mise.gov.it, PEC protezionedati@pec.mise.gov.it.

ART. 14

Durata

Il presente accordo ha una durata pari a quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione dello stesso. L’accordo può essere rinnovato (per un pari periodo) previa comunicazione scritta tra le Parti, da effettuarsi almeno tre mesi prima della data di scadenza, sulla base della valutazione dei rispettivi organi deliberanti in merito alle attività svolte.

Ciascuna delle Parti può recedere in qualunque momento dal presente accordo dando un preavviso scritto all’altra Parte non inferiore a trenta giorni. Nel caso di recesso, gli impegni assunti nell’ambito

degli atti esecutivi devono essere comunque portati a compimento, salvo diverso accordo scritto tra le Parti.

ART. 15
Modifiche all'accordo

Qualsiasi richiesta di modifica ai contenuti dell'Accordo sarà soggetta alla preventiva approvazione da parte dei rispettivi Organi deliberanti.

ART. 16
Divieto di cessione

Il presente accordo non può essere ceduto né totalmente, né parzialmente, a pena di nullità.

Art. 17
Risoluzione

Salvo cause di forza maggiore o di impossibilità sopravvenuta che producano l'estinzione degli obblighi oggetto del presente accordo, questo può essere risolto, su iniziativa di ciascuna delle Parti, prima della scadenza, in caso di inadempimento degli obblighi da esso derivanti ovvero per mutuo consenso risultante da atto scritto.

ART. 18
Legge applicabile e Foro competente

Il presente accordo è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.

Per qualunque controversia, diretta o indiretta, che dovesse insorgere tra le Parti in ordine all'interpretazione e/o esecuzione del presente accordo, è competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 19
Bollo e registrazione

Il presente atto è stipulato mediante scrittura privata in formato elettronico e apposizione di firma digitale delle Parti, ai sensi del comma 2 bis dell'articolo 15, della L. 7.8.1990, n. 241, come aggiunto dal comma 2 dell'art. 6 del D.L. 18.10.2012 e modificato dalla legge di conversione 17 dicembre 2012 n. 221.

Il presente Accordo, i cui oneri di bollo sono assolti in modo virtuale a cura dell'Università è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 4 Tariffa Parte seconda annessa al DPR 26.4.1986 n. 131.

Roma,

**Per l'Università degli Studi
di Roma Tor Vergata
Il Magnifico Rettore
Prof. Orazio Schillaci**

**Per la Direzione Generale per le Tecnologie
delle Comunicazioni e la Sicurezza Informatica - ISCTI
Il Direttore Generale
Dott.ssa Eva Spina**